

D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 “MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”

SCHEDA DI LETTURA DI LEGAUTONOMIE LE MISURE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI E LE REGIONI

TITOLO I MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L' EDILIZIA ED I TRASPORTI

CAPO I INFRASTRUTTURE-MISURE PER L'ATTRAZIONE DI CAPITALI PRIVATI

Art. 1 Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto-project bond

La disposizione si pone in linea di continuità con la recente iniziativa europea Project bond 2020 e detta una serie di correttivi finalizzati alla diffusione dei project bond, le obbligazioni destinate alla realizzazione di specifiche infrastrutture. Lo strumento, già previsto nel codice degli appalti (d.lgs 163/2006) e successivamente innovato dal decreto sulle liberalizzazioni (d.l. 1/2012) presentava una serie di limiti applicativi collegati all'assenza di agevolazioni fiscali e all'impossibilità di rifinanziare un debito già contratto dalla società per la realizzazione dell'opera. Il dl sviluppo rimuove questi limiti prevedendo un regime fiscale agevolato identico a quello dei titoli di Stato (aliquota 12,50%), l'equiparamento del trattamento fiscale degli interessi sui project bond a quelli sui finanziamenti bancari, e l'estensione del loro utilizzo anche a operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti per la realizzazione dell'infrastruttura. Secondo le stime dell'ANCE l'importo delle gare di finanza di progetto ammonta annualmente a circa 12 miliardi di euro.

Art. 2 Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

La disposizione modifica l'art.18 della legge di stabilità 2012. Al comma 1, lett. a) viene esteso l'ambito di applicazione della defiscalizzazione a tutte le opere infrastrutturali previste nei programmi delle PA e realizzate in partenariato pubblico-privato; con l'introduzione del comma 2 quinquies si dettano misure specifiche sul settore delle opere portuali con l'obiettivo di incentivare gli investimenti privati collegando la defiscalizzazione allo specifico intervento da realizzare e ampliando l'accesso alla defiscalizzazione. È introdotto, inoltre, il nuovo comma 4 bis che, ai fini di stimolare la crescita, prevede il riconoscimento a favore delle società di progetto del rimborso, per un periodo non superiore a 15 anni, di un 1/3 delle nuove entrate fiscali generate direttamente in ciascun esercizio finanziario dalla realizzazione e gestione dell'infrastruttura.

Art. 3 Conferenza dei servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto

La norma innova l'art. 14 bis della legge sul procedimento amministrativo (1.241/1990), prevedendo l'obbligatorietà della conferenza dei servizi preliminare sullo studio di fattibilità, dove lo stesso sia posto a base di gara. Le decisioni assunte in sede di conferenza sono vincolanti per la P.A.

In relazione alla rilevanza dello studio di fattibilità nella finanza di progetto è altresì disposta l'espressa menzione dei requisiti di professionalità sui temi economico-finanziari necessari per la predisposizione dello studio. Se l'amministrazione non dispone al suo interno di professionalità adeguate queste possono essere reperite all'esterno tramite procedura di gara.

Art. 4 Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni

La disposizione eleva al 60% la quota dei lavori che i concessionari autostradali titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi attraverso procedure di evidenza pubblica rispetto a quella del 50% già prevista dal decreto sulle liberalizzazioni.

CAPO II INFRASTRUTTURE-MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE

Art. 5 Determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

La disposizione interviene sull'art. 9 del dl 1/2012 e prevede che, nell'ambito dei contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria e architettura, i parametri degli importi da porre a base di gara e la classificazione delle prestazioni siano determinate tramite decreto del ministro vigilante previsto al comma 2 dell'articolo 9 per la liquidazione dei compensi giudiziali. La disposizione risponde all'esigenza di superare la situazione di indeterminatezza in cui si sono trovate le stazioni appaltanti per l'affidamento di tali servizi dopo l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto sulle liberalizzazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad applicarsi le tariffe professionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge e per la qualificazione dei progettisti la classificazione contenuta nell'art.14 della l. 143/49.

Art. 6 Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali

La disposizione interviene sull'utilizzo da parte dei Comuni dei crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali. Con l'introduzione del nuovo art. 26 bis al dl 1/2012 i Comuni possono utilizzare, per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici, i crediti di imposta senza la limitazione attualmente fissata in circa 500.000 euro l'anno, così compensando crediti e debiti all'interno del comparto della P.A.

Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini

Con il DPR 151/2011 le gallerie stradali e ferroviarie sopra i 500 metri e i 2000 metri sono state inserite nel campo di applicazione delle attività soggette a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Al fine di dare modo ai gestori di presentare l'istanza prevista (SCIA) corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi, è stato previsto un termine pari a sei mesi decorrenti dal completamento degli adeguamenti da eseguirsi entro i termini fissati dall'articolo 55, comma1-bis, del decreto legge n. 1/2012.

Art. 8 Grande evento Expo 2015 e Fondazione la Grande Brera

La disposizione reintegra i finanziamenti autorizzati dall'art.14 del d.l. 112/2008 dell'Expo 2015 neutralizzando gli effetti dei tagli previsti dal decreto legge sulla semplificazione fiscale n. 16 del 2012.

Esclude i finanziamenti destinati all'EXPO 2015 dal taglio lineare previsto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente decreto-legge. Autorizza la spesa di 4,092 milioni di euro per il 2012, di 4,680 milioni per il 2013, di 3,661 milioni per il 2014 e di 987mila euro per il 2015. Dispone che il sindaco di Milano sia nominato commissario straordinario senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Affida poi al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di istituire a Milano nel corso del 2013 la fondazione "La Grande Brera" con atto costitutivo di diritto privato che preveda il conferimento ad essa della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile che la ospita, degli ulteriori beni mobili e immobili

individuati con apposito decreto ministeriale. Alla fondazione partecipano il ministero per i beni e le attività culturali, in qualità di fondatore, e gli enti territoriali presenti dove ha sede la fondazione che contribuiscono stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al ministero. Possono altresì diventare soci, previo consenso del fondatore e dei soci promotori, altri soggetti pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto. L'articolo 8 precisa che il funzionamento della fondazione è assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attività culturali con un importo di due milioni di euro, e che la fondazione può avvalersi del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e degli enti territoriali soci promotori, sulla base di appositi protocolli d'intesa. La gestione finanziaria della fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti.

CAPO III MISURE PER L'EDILIZIA

Art. 9 Ripristino Iva per cessioni e locazioni nuove costruzioni

La disposizione abolisce il limite temporale dei 5 anni prevedendo così che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siano sempre assoggettate ad IVA, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione.

Art. 10 Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

La disposizione introduce misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dell'Emilia colpiti dal sisma. E' previsto che i commissari delegati, sentiti i sindaci dei comuni interessati provvedano alla individuazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei abitativi, anche derogando alle vigenti previsioni urbanistiche; vengono altresì specificate le procedure per la localizzazione dei moduli abitativi, nonché di quelli ad uso scolastico ed edifici pubblici. Gli stessi commissari sono autorizzati a reperire alloggi per le persone sgomberate, anche tra gli immobili non utilizzati; al sindaco compete l'assegnazione degli alloggi e la determinazione delle modalità dell'uso provvisorio. I Comuni che usufruiscono del differimento dei termini per adempiere agli obblighi tributari predispongono, d'intesa con i commissari e i presidenti di provincia interessati, la ripianificazione del territorio comunale con l'obiettivo di assicurare la ripresa socio economica, la riqualificazione urbana e una ricostruzione equilibrata tra tessuto urbano e produttivo.

L'Inail è autorizzato a finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati o distrutti. Tali risorse finanziarie sono ripartite tra le regioni Emilia, Lombardia e veneto su proposta dei presidenti delle regioni interessate con Dpcm di concerto con i ministri dell'economia e finanze e del lavoro e politiche sociali. Alla società Fintecna, sulla base di apposita convenzione con il ministero economia e finanze, è affidato il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni in Emilia Romagna.

I Presidenti delle Regioni colpite dal sisma possono costituire un'apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità.

Art. 11 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

La disposizione ha l'obiettivo di promuovere le ristrutturazioni edilizie incentivando la riqualificazione energetica degli edifici. L'articolo prevede un innalzamento delle soglie di detrazione per le spese per interventi di ristrutturazioni edilizie: detrazioni irpef al 50% e limite massimo di 96.000 euro di detrazione per unità immobiliare. Inoltre, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, è prevista la detrazione di imposta del 50% per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 la detrazione è del 55%).

Art. 12 Piano nazionale per le città

La disposizione introduce un nuovo strumento per la riqualificazione urbana delle città: il Piano nazionale delle città, che consente di realizzare e coordinare una serie di interventi nelle aree urbane degradate relativi a infrastrutture e riqualificazione urbana, costruzione di parcheggi, alloggi e scuole.

È istituita una cabina di regia del Piano composta da una serie di rappresentanti (2 rappresentanti del ministero infrastrutture e dei trasporti, 1 rappresentante del ministero economia e finanze, 1 del ministero dell'istruzione, del ministero ambiente, 1 del ministero beni e attività culturali, 1 del dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, 1 dell'agenzia del demanio, 1 della cassa depositi e prestiti, 1 della conferenza regioni e province autonome, 1 dell'ANCI) con compiti di coordinamento che vanno dalla selezione degli interventi da realizzare proposti dai Comuni, alla definizione degli interventi attivabili nell'ambito urbano selezionato, alla possibilità di proporre al ministero delle infrastrutture e trasporti la destinazione del fondo per il contratto di valorizzazione urbana.

Strumento attuativo del Piano è infatti il Contratto di valorizzazione urbana, promosso dalla cabina di regia d'intesa con il Comune interessato.

Le proposte dei contratti di valorizzazione urbana da parte dei Comuni devono contenere l'insieme degli interventi ed il riferimento alle aree urbane sulle quali intervenire; una descrizione delle caratteristiche del contesto urbano coinvolto; gli investimenti ed i finanziamenti necessari (pubblici/privati) comprensivi del cofinanziamento del comune interessato; i soggetti coinvolti; la tempistica e la fattibilità degli interventi. Per la realizzazione degli interventi è attribuito un ruolo centrale al partenariato pubblico-privato.

L'insieme dei contratti di valorizzazione urbana costituisce il Piano nazionale per le città.

Per attuare gli interventi è istituito presso il ministero delle infrastrutture e trasporti il "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale delle città" nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche ad altri programmi.

Art. 13 Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia

La norma interviene in materia di semplificazione e snellimento dei procedimenti in materie edilizia. È modificata la disciplina in tema di Scia (segnalazione certificata di inizio attività) attraverso l'estensione delle modalità di semplificazione, oltre che ai pareri, a tutti gli atti preliminari di altri enti previsti sia a livello legislativo che regolamentare. Analoga semplificazione è introdotta in caso di interventi soggetti a Dia.

CAPO IV MISURE PER I TRASPORTI

Art. 14 Autonomia finanziaria dei porti

Il provvedimento prevede di destinare ai porti, nel limite massimo di 70 milioni euro annui, parte dell'Iva e delle accise (1%) in essi prodotte attraverso le operazioni portuali di import export di merci e ad integrazione delle risorse già esistenti nel fondo per le infrastrutture portuali. Il fondo è ripartito con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell'economia e finanze, sentita la conferenza stato regioni e province autonome attribuendo a ciascun porto l'80% della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante 20% tra i porti, con finalità perequative. Tale norma mira al progressivo raggiungimento della c.d. "autonomia finanziaria" delle autorità portuali.

Art. 15 Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale

Art. 16 Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto

Le disposizioni proposte contengono misure finanziarie urgenti in materia di trasporto dirette a garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto sui laghi Maggiore, Garda e di Como, per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus e per l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe. Inoltre è previsto che lo Stato possa trasferire la proprietà di due società (Ferrovie della Calabria s.r.l. e Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l.) rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia.

Art. 17 Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2012 l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L.n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, dirette ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

TITOLO II MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18 Amministrazione aperta

La disposizione introduce l'obbligo di pubblicare su internet dati e informazioni relativi alle somme superiori ai 1000 euro erogate a qualsiasi titolo (forniture, consulenze, sovvenzioni, contributi e incentivi) dalla pubblica amministrazione statale, regionale e locale, dai concessionari di servizi pubblici e da società a prevalente partecipazione o controllo pubblico a imprese o altri soggetti economici. La Pa si deve conformare a tale disposizione entro il 31 dicembre 2012.

La pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni, pertanto la mancata pubblicazione rappresenterà un elemento ostativo alle erogazioni degli importi stabiliti e verrà rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo di ogni ente. L'inottemperanza alla norma sarà altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo parte dell'amministrazione.

Art. 19 Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale

È istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'Università e della ricerca, con il compito di realizzare gli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana ed europea.

Art. 20 Funzioni

Alla nuova agenzia sono attribuite le funzioni di coordinamento, indirizzo e regolazione svolte finora da diversi enti- DigitPA e dipartimento per la digitalizzazione della PA- che vengono soppressi e riorganizzati.

L'agenzia contribuisce alla diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione, assicura la piena interoperabilità tra i sistemi informatici della Pa e tra questi e i sistemi dell'Ue; realizza il pieno coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale razionalizzando la spesa informatica; promuove iniziative di alfabetizzazione informatica destinate a cittadini e dipendenti pubblici e monitora l'attuazione dei piani delle Ict delle Pa che devono osservare procedure standard atte a garantire la piena interoperabilità dei sistemi.

Art. 21 Organi e statuto

La struttura dell'agenzia prevede un direttore generale affiancato da un comitato di indirizzo- in cui è garantita la presenza del governo e di rappresentanti di regioni , province ed enti locali- e da un collegio di revisori.

Art. 22 Soppressione di DigitPA, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali

TITOLO III MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

CAPO I MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile

La disposizione istituisce il Fondo per la crescita sostenibile destinato al finanziamento di programmi e interventi a sostegno della competitività e del sistema produttivo. Il nuovo strumento finanziario va a sostituire il fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) ex legge 46/82 e si basa su 3 linee strategiche:

1. promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
2. rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
3. promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero

Il Fondo- alimentato con gli stanziamenti di cui alla legge 46/82 non utilizzati e dalle risorse provenienti da revoche e rideterminazioni delle agevolazioni abrogate dal decreto legge- opera attraverso finanziamenti a tasso agevolato. Al nuovo Fondo affluiranno, infatti, gli stanziamenti iscritti al bilancio e non utilizzati e le somme restituite o non erogate a seguito di revoche ai sensi delle leggi di incentivazione abrogate, così come le risorse di competenza del MISE già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti. Si prevede di recuperare circa 650 milioni di euro nel 2012, più altri 200 milioni negli anni successivi. Saranno, altresì, disponibili le risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)" istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. stimabili in circa 1,2 miliardi di euro.

L'intervento potrà essere anche sotto forma di contributo in conto interesse ed è previsto il rilascio di garanzie per l'eventuale anticipazione dei contributi. Il Fondo sarà attivato con appositi bandi, per la gestione dei quali il Ministero dello Sviluppo Economico si potrà avvalere di società in house oppure di società o enti in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terziarità, scelti sulla base di un'apposita gara.

Art. 24 Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

Art. 25 Monitoraggi, controlli, attività ispettiva

La disposizione determina modalità e risorse per le attività di controllo sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. Per l'esecuzione di tali attività il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza possono accedere alle informazioni delle banche dati del ministero sviluppo economico, degli enti previdenziali e dei soggetti pubblici o privati che svolgono attività di erogazione di fondi pubblici. Tutti i soggetti pubblici e privati devono consentire l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche. Ai fini di valutare l'efficacia degli interventi agevolativi è altresì prevista la predeterminazione di indicatori e parametri per ciascun intervento, ai quali è riservata adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'amministrazione. Ai fini del monitoraggio degli interventi è posto un onere di collaborazione in capo ai beneficiari.

Art. 26 Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni

Art. 27 Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa

La disposizione prevede che per le crisi industriali complesse- crisi che a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori e hanno effetti recessivi di portata nazionale- il ministero dello sviluppo economico adotti Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione gli interventi previsti nei progetti sono anche cofinanziati da risorse regionali e lo stesso piano di promozione industriale ex l.181 n. 1989 si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione industriale.

I Progetti sono adottati mediante accordi di programma per assicurare il coordinamento delle misure previste nel progetto tra amministrazioni centrali, regioni, enti locali, soggetti pubblici e privati. Ai fini dell'attuazione del progetto è prevista anche la costituzione di conferenze di servizi.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa sarà soggetto responsabile della definizione e attuazione dei progetti sulla base di apposita convenzione con il ministero sviluppo economico.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge il ministero dello sviluppo economico, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplina, con decreto non regolamentare, le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e i criteri per la definizione e attuazione dei progetti di riconversione industriale.

Per l'attuazione degli interventi si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle amministrazioni partecipanti agli accordi di programma, e relativamente agli interventi agevolativi a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti o sul Fondo per la crescita sostenibile.

Art. 28 Semplificazione dei procedimenti agevolativi di "Industria 2015"

Art. 29 Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

Art. 30 Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca-FRI

L'articolo detta disposizioni volte a consentire l'utilizzo, per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Art. 31 Ulteriori disposizioni finanziarie

CAPO II NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE

Art. 32 Strumenti di finanziamento per le imprese

CAPO III MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

Art. 33 Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

CAPO IV MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

Art. 34 Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti

Art. 35 Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

La disposizione introduce una più restrittiva fascia di rispetto per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, passando da 5 a 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine protette. È comunque disposta la salvezza dei procedimenti concessori e autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del dlgs 128/2010, nonché dei procedimenti conseguenti e connessi.

Le attività sono autorizzate attraverso procedura di impatto ambientale e sentito il parere degli enti locali che si trovano in un raggio di 12 miglia dalle aree interessate dalle attività.

Art. 36 Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero

Art. 37 Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico

La disposizione fornisce precisazioni sulle interferenze tra la disciplina generale sui servizi pubblici locali contenuta nel decreto sulle liberalizzazioni e le norme in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas attraverso la determinazione di ambiti sovracomunali da parte dei consorzi di comuni (177 in tutta Italia). Il comma 1 chiarisce che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti ad eccezione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto e di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale esclusione non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato ex art.4, comma 12, dl 138/2011 e per le società a partecipazione mista, pubblica e privata.

Il comma 1 lett.b introduce ulteriore deroga per la partecipazione alle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale, stabilendo che- alle prime gare per ambito che stanno per essere bandite nel 2012- possono partecipare tutti i soggetti quotati e non quotati, anche se hanno affidamenti diretti, anche a livello di gruppo e anche nel caso in cui gestiscano servizi pubblici locali diversi dalla distribuzione del gas.

Il comma 2 precisa che la disciplina generale degli ambiti prevista dal decreto sulle liberalizzazioni non si applica agli ambiti per la distribuzione del gas. Il comma 3 dispone che in sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas vige l'obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente e non può dare punteggi per l'aggiudicazione della gara. Sono inoltre modificati termini e criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche.

Art. 38 Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale

Art. 39 Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica

CAPO IV

MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

Art. 40 Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio

La norma modifica l'art.3 comma 1 del decreto sul federalismo demaniale (d.lgs 85/2010) trasferendo le miniere di minerali solidi dalle province al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario.

CAPO V

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Art. 41 Razionalizzazione dell'organizzazione dell'Ice-agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT- agenzia nazionale per il turismo all'estero

Art. 42 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione

Art.43 Potere sanzionatorio in materia di made in Italy

Art. 44 Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Art. 45 Contratto di rete

Art. 46 Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative

Art. 47 Semplificazione della governance di Unioncamere

Art. 48 Lodo arbitrale

La disposizione stabilisce che nei giudizi arbitrali per la risoluzione delle controversie connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi, il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Tale disposizione si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello.

Art. 49 Commissario ad acta

L'articolo dispone la cessazione del commissario ad acta di cui all'art.86 della l. 289/2002 nominato dal ministro per le attività produttive nel 2003 per la chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici nel novembre 1980 e nel febbraio 1981. Pertanto, entro la data del 31 dicembre 2013, il commissario deve consegnare tutti i beni, le trattazioni e i rapporti alle amministrazioni individuate con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dello sviluppo economico.

Art. 50 Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

Art. 51 Cedibilità tax credit digitale

Art. 52 Disposizioni in materia di tracciabilità di rifiuti

La norma sospende il termine di entrata in operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-Sistri- fino al compimento delle verifiche amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013. Entro il termine della nuova proroga l'amministrazione deve valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni per procedere alla revoca degli atti amministrativi o sottostanti e alla conseguente caducazione dei rapporti contrattuali in essere. Il comma 2 dispone la sospensione degli effetti del contratto stipulato tra ministero dell'ambiente e SELEX e la sospensione dell'obbligo del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

CAPO VI

MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL MERCATO

Art. 53 Modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148

La disposizione introduce modifiche all'art. 3 bis del dl 138 /2011 in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali e al successivo art. 4 riguardante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea.

Nell'art. 3 bis è precisato che le regioni e le province autonome- ai fini di realizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali che favoriscano economie di scala e efficienza del servizio- devono organizzare gli ambiti delimitando geograficamente l'ambito o il bacino e attribuendo il ruolo di ente di governo dell'ambito ad un ente di governo di nuova istituzione o

demandandone le funzioni ad un ente già istituito entro il termine del 30 giugno 2012. è fatta salva l'organizzazione dei servizi pubblici locali in ambito già prevista in attuazione delle disposizioni vigenti nonché la scadenza del 30 giugno 2012 anche in deroga a termini diversi previsti nelle suddette discipline.

L'articolo modifica, inoltre, la previsione del comma 3 art. 4, disponendo che la delibera che gli enti locali con popolazione superiore ai 10.000 devono inviare al garante perché lo stesso si esprima in merito, è limitata ai casi in cui gli enti locali debbano attribuire diritti in esclusiva per servizi il cui valore economico è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui. Nel caso in cui l'Autorità non si pronunci entro 60 giorni dalla trasmissione della delibera, questa è adottata dall'ente competente. L'ente competente può adottare la delibera quadro (prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi) entro 90 giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità, a sostituzione dei 30 giorni dal parere dell'autorità.

È stato infine inserito l'art. 35 bis volto a precisare che nel caso dei servizi a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis, saranno gli enti di governo identificati ai sensi dello stesso articolo a esercitare le funzioni che per gli altri servizi vengono esercitate dagli enti locali e che tali funzioni verranno esercitate con riferimento agli ambiti o bacini territoriali omogenei di cui allo stesso articolo 3-bis.

CAPO VII ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 54 Appello

Art. 55 Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

Art. 56 Modifiche scuola magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale

CAPO VIII MISURE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA GREEN ECONOMY E PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 57 Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy

Art. 58 Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

Art. 59 Disposizioni urgenti per il settore agricolo

L'articolo 59 detta disposizioni urgenti per il settore agricolo, concernenti i settori vitivinicolo, bieticolo saccarifero, delle agro-energie, dell'acquacoltura e della pesca.. La disposizione intende rendere disponibili le risorse residue (iscritte ed impegnate nei bilanci di previsione dell'Agea negli anni 2005-2010) che ammontano a circa 19,7 milioni di euro. A partire dal 2012, nel limite di 2,5 mln annui le risorse trasferite alle Regioni sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali. Inoltre a partire dal 2013 le Regioni e le province autonome inviano annualmente, entro il 31 gennaio, al ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sul rapporto tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole regioni. Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà, d'intesa con la conferenza permanente delle regioni e province autonome a definire i criteri e le modalità per la redazione della relazione.

CAPO IX MISURE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Art. 60 Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento

Art. 61 Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)

Art. 62 Modalità d'attuazione e procedure di valutazione

Art. 63 Disposizioni finali

CAPO X
MISURE PER IL TURISMO E LO SPORT

Art. 64 Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

La disposizione istituisce presso la presidenza del consiglio dei ministri il fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli già esistenti. Per l'anno 2012 il fondo ha una dotazione finanziaria di 23 milioni di euro. I criteri per l'erogazione delle risorse saranno definiti con decreto non regolamentare del ministro degli affari regionali il turismo e lo sport di concerto con quello delle finanze, sentito il coni e la conferenza unificata.

Art. 65 Comitato italiano paraolimpico-federazioni sportive nazionali e le discipline sportive

Art. 66 Reti di impresa

La norma incentiva la creazione di reti di imprese e di filiera tra le aziende del comparto turistico dell'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alla messa a sistema di servizi turistici, a una promozione unitaria degli stessi e all'attivazione di iniziative di formazione e di riqualificazione del personale legate alle esigenze dei mercati esteri di riferimento. Al fine di favorire tali obiettivi saranno definiti criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota con uno o più decreti del ministero degli affari regionali, il turismo e lo sport, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 67 Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 68 Assicurazioni estere

Art. 69 Disposizioni finanziarie

Art. 70 Entrata in vigore